

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 28 maggio 1998. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 14,45.

Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Salvatore BIASCO esprime vivo apprezzamento per il contributo fornito dal Dottore Salvatore Bragantini, Commissario della Consob, e dai Dottori Claudio Salini e Fabrizio Plateroti, rispettivamente responsabile e funzionario della Divisione Mercati della Consob, nel corso dell'audizione informale testè svoltasi nell'Ufficio di Presidenza allargato. Dà quindi la parola al deputato Armani che interviene nella discussione generale.

Il deputato Pietro ARMANI riferisce che il provvedimento correttivo non contiene in effetti norme che incidono in modo sostanziale sul decreto istitutivo della nuova disciplina in oggetto indicata

e, pertanto, sembra opportuno cogliere questa occasione per affrontare alcune questioni di principio, che non possono passare sotto silenzio.

Gli organi di stampa hanno dato notizia della richiesta dell'ABI di far slittare di almeno sei mesi l'entrata in vigore della riforma adducendo problemi di natura organizzativa. Non è questo certamente un aspetto da sottovalutare, ma ve ne sono almeno altri due che meritano altrettanta attenzione.

La riforma impone ai risparmiatori di scegliere, entro il 30 giugno p.v., se rimanere in sostanza nel regime attuale, se passare a quello « amministrato », ovvero a quello « gestito ». Orbene, anche se il provvedimento ha avuto tempestiva diffusione sulla *Gazzetta Ufficiale* non è corretto pensare che i risparmiatori — come dire l'intera popolazione adulta italiana — siano in grado di comprendere le differenze esistenti fra i tre regimi possibili. Ancor più errato sarebbe ritenere che tale carenza di informazione possa dipendere dalla mancata lettura del testo, che richiede vasta competenza non solo in materia tributaria, ma anche in quella finanziaria.

Le opzioni lasciate al risparmiatore possono, perciò, essere correttamente esercitate a condizione che al bagaglio di conoscenze tecniche si associ la capacità di valutare la convenienza economica

delle stesse opzioni, che è in funzione della composizione e dell'entità del patrimonio in cui il risparmio è stato investito.

Il deputato Armani rileva, quindi che se queste considerazioni possono essere condivise — e francamente non si vede come possano essere rifiutate, se il rapporto fisco-contribuente deve svolgersi su un piano di correttezza e di civiltà — la richiesta di rinvio di almeno sei mesi deve essere sicuramente accolta, ponendo però a carico delle banche l'obbligo di invio ai risparmiatori di un preventivo dell'imposizione che verrebbe a gravare su ciascuna delle tre opzioni in relazione al proprio portafoglio ed ai regimi applicabili. In sostanza, così come è d'obbligo la pubblicazione di un foglio illustrativo, allorché si sollecita il pubblico risparmio verso una forma di investimento, altrettanto è doveroso che ciascun risparmiatore sia messo in grado di valutare concretamente le conseguenze dell'esercizio dell'opzione che è chiamato ad esercitare e a prescegliere.

Altra ragione, che consiglia di prendere favorevolmente in esame l'ipotesi di rinvio, è quella di far coincidere i nuovi regimi con l'inizio dell'anno. Infatti, se l'entrata in vigore fosse confermata al 1° luglio prossimo, non si vede quale progresso in termini di semplificazione si otterrebbero, dato che per il 1998 si avrebbero due regimi. Ove si considerino gli effetti della sovrapposizione dell'attuale sistema di tassazione dei *capital gains* con quello o, per meglio dire, con quelli previsti dalle nuove disposizioni, si deve convenire che il quadro che si presenta al risparmiatore non istituzionale (e cioè a quello che gestisce i risparmi derivanti da una vita di lavoro) è a dir poco disarmante.

Venendo ora ad un aspetto tecnico di principio, balza in tutta la sua evidenza la irrazionalità e la « crudeltà » del cosiddetto « equalizzatore ». In estrema sintesi, chi opta per il regime cosiddetto « amministrato » continua a corrispondere le imposte nel momento in cui i frutti vengono percepiti. Si conferma così che, per le persone fisiche, il regime di tassazione

normale — riconosciuto a livello mondiale — è quello di cassa. Nel regime cosiddetto « gestito » al regime di cassa si sostituisce quello competenza. Tuttavia, poiché l'ingresso in tale regime è opzionale e dipende dal calcolo di convenienza che ciascun risparmiatore effettuerà (se, come detto prima, sarà messo in condizioni di farlo), non sembra che possano sollevarsi in linea di massima, profili di incostituzionalità, o quanto meno di iniquità.

Peraltro, una volta entrato in funzione « l'equalizzatore », le perplessità vengono ad emergere con evidenza. Per spiegare il fenomeno in termini semplici, bisogna considerare che con il sistema per competenza il contribuente anticipa l'imposta rispetto a chi sceglie il sistema per cassa. Apparentemente l'« equalizzatore » è uno strumento di giustizia, in quanto tende a mettere sullo stesso piano il contribuente per cassa con quello per competenza. Con un decreto ministeriale saranno fissati, infatti, i parametri per pervenire, a carico del contribuente per cassa, ad un prelievo integrativo che annulli il beneficio — indiscutibile — che si realizza in capo a chi con tale sistema differisce il pagamento dell'imposta.

L'irrazionalità e la « crudeltà » consistono, tuttavia, nel fatto che il contribuente per cassa non è in grado di fare alcuna previsione sul suo carico d'imposta e potrebbe trovarsi, quindi, nella condizione di aver speso tutto il suo reddito, allorché sarà chiamato a far fronte all'integrazione. È bene ricordare che il motivo, per il quale le persone fisiche vengono generalmente tassate per cassa, discende dal principio secondo cui si presume che esse, a differenza delle imprese, non hanno capacità di credito e, perciò, non possono subire prelievi oltre il momento dell'incasso. Se non si volesse riconoscere l'esistenza di questo principio — per quanto esso non sia formalmente scritto —, si metterebbe in crisi tutto il sistema delle ritenute alla fonte e dei versamenti in acconto.

Comunque, poiché fra i due sistemi certamente uno concretizza un vantaggio e la neutralità fiscale è un obiettivo da

perseguire, per non creare distorsioni negli investimenti, si dovrebbe proporre di costruire l'« equalizzatore » nel modo esattamente contrario a quello in cui è stato concepito. In sostanza, si sta ipotizzando che sia il risparmiatore per competenza ad essere messo sullo stesso piano di quello per cassa, nel senso che il decreto accerti la disutilità che il primo ha ricevuto anticipando il pagamento delle imposte ed ottenga, quindi, in restituzione dallo Stato l'equivalente del beneficio realizzato da chi il pagamento ha invece posticipato.

Superati i problemi generali, nello specifico il deputato Armani ritiene che il nuovo regime transitorio, previsto dall'articolo 5 del provvedimento correttivo, realizzi una palese ingiustizia.

Infatti, sempre in estrema sintesi in tale articolo si prevede che i soggetti, i quali operano per il sistema « gestito », siano sottoposti al prelievo per competenza anche sui proventi maturati prima del 30 giugno, sebbene non riscossi. La relazione ministeriale, senza alcun pudore, ammette che la disposizione favorisce gli intermediari in termini di sempli-

ficazione e lo Stato in termini di gettito. Il risparmiatore non merita evidentemente alcuna considerazione, perché sarà tutelato sul piano dell'uguaglianza dal suddetto « equalizzatore »; ammesso che questo possa essere un motivo di consolazione.

In conclusione, il deputato Armani, osservando che tutto il regime transitorio appare una scommessa ingovernabile, rinnova la richiesta di un superamento di tutti questi inconvenienti attraverso lo slittamento dell'entrata in vigore della riforma all'inizio del nuovo periodo di imposta.

Il presidente Salvatore BIASCO dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta avvertendo che il termine per la presentazione della proposta di parere è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 15 e il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte alternative di parere è fissato per martedì 2 giugno alle ore 18.

La seduta termina alle 15.